

Regolamento sull'organizzazione della commissione per le domande di riesame (RegO-CDR)

del 5 giugno 2015

Il Consiglio svizzero di accreditamento,

visto l'articolo 13 del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (ROrg-CSA),

emana il seguente regolamento:

Art. 1 Missione

¹ La commissione per le domande di riesame (di seguito: la commissione) esamina le domande di riesame delle decisioni del Consiglio svizzero di accreditamento (CSA).

² Saranno esaminate esclusivamente le domande provenienti da soggetti direttamente coinvolti.

³ La commissione adempie al proprio compito esponendo per iscritto la sua posizione sulla domanda.

Art. 2 Composizione e presidenza

¹ La commissione si compone di tre membri eletti dal CSA. Il CSA elegge ugualmente due supplenti.

² Il CSA designa fra i tre membri una presidente o un presidente della commissione.

Art. 3 Metodo di lavoro

¹ I membri della commissione notificano per iscritto alla/al presidente la loro posizione sulla domanda di riesame.

² La/il presidente espone per iscritto la posizione della commissione sulla domanda in base all'opinione dei suoi membri.

³ Ove necessario, la/il presidente può organizzare una conferenza telefonica, affinché la commissione possa forgiare un'opinione unitaria.

Art. 4 Confidenzialità

I membri della commissione hanno l'obbligo di segretezza.

Art. 5 Ricusazione

I motivi di ricusazione enunciati all'articolo 10 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 19681 sono applicabili ai membri della commissione.

Art. 6 Tempi di consegna

¹ La commissione deve comunicare la propria posizione al CSA entro due mesi dalla ricezione della domanda di riesame.

² Il CSA si pronuncia definitivamente sulla domanda di riesame in occasione della sua prossima riunione.

Art. 7 Segreteria

L'ufficio del CSA fornisce supporto amministrativo alla commissione.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2015.